Sentenza della Corte del 9 dicembre 1965 [1]

Massime

1. *Procedura — Pronunzia pregiudiziale — Parti nella causa di merito — Diritti*
   (Trattato C.E.E., articolo 177)

2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori ai sensi del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E. — Nozione*

3. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Assicurazione infortuni — Prestazioni effettuate a norma delle leggi di uno Stato membro — Danno subito nel territorio di un altro Stato membro — Danno verificatosi prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E. — Enti debitori — Diritti nei confronti del terzo tenuto al risarcimento — Azione di recupero — Ammissibilità*
   (Regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E., articoli 52 e 53, n. 3)

1. La facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è riservata al giudice nazionale; le parti non possono modificarne il tenore né farle dichiarare prive d'oggetto.

2. La nozione di « lavoratore » ai sensi del regolamento n. 3 non comprende solo i lavoratori migranti in senso stretto o i lavoratori che si trasferiscono per esercitare la loro attività.
   Cfr. la massima n. 1 della sentenza 75-63, *Raccolta*, Vol. X, p. 353.

3. L'articolo 52 del regolamento n. 3 dà facoltà agli enti previdenziali di uno Stato membro di esigere, alle condizioni ivi contemplate, il rimborso di prestazioni effettuate in seguito ad un infortunio avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1959.

Nel procedimento 44-65

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale a norma dell'articolo 177 del Trattato istitutivo della Comunità Economica

1 — Lingua processuale : il francese.

Europea, proposta dalla Corte d'appello di Colmar (1ª Sezione civile) nella causa dinanzi ad essa pendente fra

LA HESSISCHE KNAPPSCHAFT,

di Weilburg-Lahn.

e

LA DITTA SINGER ET FILS,

di Erstein

e diretta ad ottenere l'interpretazione di determinate disposizioni del regolamento n. 3 relativo alla « sicurezza sociale » dei lavoratori migranti,

LA CORTE

composta dai Signori :

Ch. L. Hammes, Presidente,
W. Strauß (relatore), presidente di Sezione,
A. M. Donner, R. Lecourt e R. Monaco, giudici,
Avvocato generale : J. Gand,
Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Le questioni deferite alla Corte

Con lettera del 1º giugno 1965, il Presidente della 1ª Sezione civile della Corte d'appello di Colmar ha trasmesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee un'ordinanza di pari data con cui detta Corte d'appello chiede alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :

« 1) Se l'articolo 52 del regolamento n. 3 si applichi esclusivamente ai lavoratori migranti che sono, o sono stati all'epoca in cui è avvenuto il fatto, occupati in uno dei paesi della Comunità, ovvero detta disposizione, come sembra almeno prescrivere la circolare 15 febbraio 1963 della Previdenza sociale

della Repubblica federale di Germania, si applichi a qualsiasi lavoratore iscritto ad un regime di previdenza sociale in uno qualsiasi dei sei Stati membri della Comunità Economica Europea, quand'anche non sia un lavoratore migrante e anche se l'infortunio da lui subito e che ha dato luogo a prestazioni previdenziali non è avvenuto durante il lavoro né in occasione del lavoro.

2) In caso affermativo, se gli enti previdenziali di ciascuno dei sei Stati membri possano procedere in ciascuno dei sei Stati membri — a partire dal 1° gennaio 1959, data di entrata in vigore del regolamento n. 3 — al recupero del controvalore delle prestazioni fornite ad un loro assicurato che abbia subito sul territorio di detto altro Stato, prima del 1° gennaio 1959, un infortunio di cui egli può esigere da un terzo il risarcimento in conformità al diritto civile di detto Stato. A norma dell'articolo 52 del regolamento n. 3, infatti, ciascuno Stato membro della C.E.E. riconosce, come se fossero previste nel proprio ordinamento giuridico, le surrogazioni previste dalle leggi degli altri Stati membri, surrogazioni che sono operanti e lo sono state di pieno diritto fin dall'entrata in vigore del regolamento n. 3, cioè dal 1° gennaio 1959 (articolo 56 del regolamento n. 3, modificato dall'articolo 88 del regolamento n. 4). »

Dal fascicolo risulta che detta ordinanza è fondata sui seguenti fatti :

— il 24 settembre 1957 il sig. Gassner, cittadino tedesco che trascorreva le vacanze in Francia, decedeva in seguito a collisione fra la propria motocicletta ed un carro per il trasporto di bestiame, appartenente alla ditta Singer et Fils e guidato dal sig. Stadelwieser, dipendente di tale ditta;

— nella sua qualità di ente previdenziale, la Hessische Knappschaft effettuava agli aventi causa della vittima delle prestazioni di cui esigeva il rimborso, tra l'altro dalla ditta Singer, in forza della surrogazione nei diritti di detti aventi causa, in conformità alle leggi tedesche ed all'articolo 52 del regolamento n. 3;

— con sentenza 4 ottobre 1963, la Sezione civile del *Tribunal de grande instance* di Strasburgo respingeva la domanda diretta contro la ditta Singer et Fils in quanto

  — il regolamento n. 3 riguarda i lavoratori *migranti*, mentre la vittima, per ammissione della stessa attrice, al momento dell'infortunio si trovava in *escursione* in Francia;

  — comunque, detto regolamento, essende entrato in vigore il 1° gennaio 1959, cioè successivamente all'infortunio, non può essere applicato nella fattispecie.

Contro questa sentenza le Hessische Knappschaft ha interposto appello alla Corte d'appello di Colmar.

II — Il procedimento

In conformità all'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., hanno presentato osservazioni scritte la Hessische Knappschaft, la ditta Singer et Fils e la Commissione della C.E.E.

L'udienza ha avuto luogo il 12 ottobre 1965. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 4 novembre 1965.

III — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C. E. E.

Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. si possono riassumere come segue :

1. *Osservazioni della Hessische Knappschaft*

A — Sulla prima questione

Dalle sentenze pronunziate dalla Corte nelle cause Bertholet (31-64) e Van Dijk (33-64) si desume che l'articolo 52 del regolamento n. 3 è applicabile a casi del genere di quello in esame.

B — Sulla seconda questione

Detto articolo 52 precisa che ciascuno Stato membro « riconosce » le surrogazioni di cui trattasi; esso non dice « riconoscerà ». Del resto, l'articolo 53 (3) del regolamento n. 3 stabilisce espressamente che, fatte salve le disposizioni del numero (1), una prestazione è dovuta in virtù di detto regolamento « anche se si riferisce ad un evento precedente alla data della sua entrata in vigore ».

Si dovrebbe quindi ammettere che, nei casi contemplati dall'articolo 52, il credito risultante dalla surrogazione « va riconosciuto valido ... nello Stato in cui si trovava ... alla data del 1° gennaio 1959 ».

La Hessische Knappschaft avrebbe comunque diritto al rimborso delle prestazioni da essa corrisposte a partire dal 1° gennaio 1959.

2. *Osservazioni della ditta Singer et Fils*

A — Sulla prima questione

La ditta Singer ammette che la sopra ricordata giurisprudenza della Corte fa ritenere applicabile l'articolo 52 del regolamento n. 3 a casi simili a quello in esame; essa invoca tuttavia l'articolo 184

del Trattato C.E.E. onde dimostrare l'inapplicabilità dell'articolo 52 in tal modo interpretato.

a) L'eccezione sarebbe ammissibile a norma dell'articolo 184; la ditta Singer è infatti « parte » in una « controversia che mette in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione ».

b) L'eccezione sarebbe del pari fondata; nell'adottare la disposizione di cui trattasi, il Consiglio della C.E.E. avrebbe infatti commesso un eccesso di potere in quanto si sarebbe spinto oltre limiti fissati dall'articolo 51 del Trattato C.E.E. :

— gli aspetti della libera circolazione dei lavoratori indicati nell'articolo 48 del Trattato « concordano nel senso che la circolazione dei lavoratori riguarda la loro attività o è determinata da una causa, sia pure non immediata, relativa alla loro occupazione ».

— la nozione di « lavoratore migrante » si riferisce al lavoratore che deve circolare *per motivi professionali*.

— l'articolo 52 del regolamento n. 3 nei limiti in cui è applicabile a casi del genere di quello in esame, non è quindi una « misura necessaria » per l'instaurazione della « libera circolazione dei lavoratori ».

D'altro lato, il regolamento n. 3 sarebbe intrinsecamente contraddittorio, posto che il titolo e la maggior parte delle sue disposizioni riguardano i lavoratori migranti in senso stretto, mentre determinati altri suoi elementi vanno oltre detti limiti.

Concludendo, la domanda d'interpretazione della Corte d'appello di Colmar sarebbe priva d'oggetto.

B — Sulla seconda questione

Dopo quanto detto sub A, la questione viene trattata solo in via subordinata.

I regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio della C.E.E. non contengono alcuna disposizione transitoria relativa all'applicazione nel tempo dell'articolo 52 del regolamento n. 3. In particolare, non può essere considerato come tale l'articolo 53 di quest'ultimo, il quale riguarda unicamente i rapporti intercorrenti fra l'ente previdenziale e *l'assicurato*.

Ciò premesso, ci si dovrebbe riferire ai princìpi giuridici generali. Questi obbligano a distinguere i rapporti fra ente previdenziale e assicurato dai rapporti fra lo stesso ente e l'autore del sinistro. I primi « costituiscono, sotto il profilo delle prestazioni dovute per un infortunio, una *situazione in atto* a partire dal momento in cui il sinistro è avvenuto »; si ammette generalmente che una nuova legge — quale quella del regolamento n. 3 — produce immediatamente effetti su tali situazioni.

I secondi, al contrario, riguardano la responsabilità civile di detti autori; « non si tratta più qui di un infortunio avvenuto, ... bensì di un fatto che crea delle obbligazioni ». Ora, « infliggere all'autore del sinistro accaduto anteriormente alla nuova legge una condanna in seguito ad un'azione istituita da una legge posteriore al sinistro stesso significherebbe dare alla nuova legge effetto retroattivo », mentre « il responsabile di un sinistro ha un diritto quesito a che le conseguenze dello stesso siano valutate a norma delle leggi vigenti nel momento in cui il fatto è accaduto ».

Concludendo, l'articolo 52 non è applicabile ad un infortunio avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1959.

C — Conclusioni

La ditta Singer et Fils conclude che la Corte voglia :

« 1° Dichiarare ammissibile l'eccezione d'inapplicabilità sollevata, invocando gli articoli 173 e 184 del Trattato C.E.E., contro l'articolo 52 del regolamento n. 3;

2° Accogliere detta eccezione e di conseguenza statuire che detto articolo 52 è inapplicabile;

3° Dichiarare che la domanda d'interpretazione proposta dalla Corte d'appello di Colmar è perciò divenuta priva d'oggetto;

4° In subordine, per quanto riguarda la seconda questione deferita, statuire che l'articolo 52 del regolamento n. 3 non è applicabile ad un infortunio anteriore al 1° gennaio 1959;

5° Provvedere sulle spese come di diritto. »

3. *Osservazioni della Commissione C.E.E.*

A — Sulla prima questione

La questione si divide in realtà in due parti :

— se l'articolo 52 del regolamento n. 3 si applichi anche ai lavoratori che non sono lavoratori migranti;

— se detto articolo sia applicabile anche nel caso in cui l'infortunio non sia avvenuto durante il lavoro né in connessione col lavoro.

Dopo aver citato e commentato le sentenze 75-63 (Unger), 31-64 (Bertholet) e 33-64 (Van Dijk), la Commissione conclude che la Corte ha già risolto i due problemi in senso affermativo.

B — Sulla seconda questione

L'articolo 52 è applicabile anche nel caso di un infortunio avvenuto prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3. Il tenore di detto articolo non consente di desumerne alcuna limitazione ratione temporis; in particolare esso non pone alcuna condizione circa la data in cui le « prestazioni » sono state effettuate.

Dall'articolo 53 (3) del regolamento n. 3 risulterebbe inoltre che, in casi simili a quello in esame, gli enti previdenziali erano tenuti, al più tardi a partire dal 1º gennaio 1939, a concedere alla vittima il beneficio delle prestazioni. « Sarebbe quindi illogico che non fosse loro attribuito in compenso il diritto di esigere da un terzo il risarcimento del danno in forza della surrogazione nei diritti del danneggiato. »

IN DIRITTO

I — Sulla prima questione

Con la prima questione si chiede alla Corte di dichiarare se l'articolo 5 del regolamento n. 3 si applichi ai soli lavoratori migranti quali hanno, o hanno avuto al momento del sinistro, un'occupazione in uno dei sei paesi della Comunità, oppure si applichi a qualsiasi lavoratore iscritto alla previdenza sociale in uno degli Stati membri, quand'anche egli non sia un lavoratore migrante e il sinistro, che ha dato luogo ad indennizzo da parte della previdenza sociale, non sia avvenuto né durante il lavoro né in connessione col lavoro.

Con sentenza 33-64 dell'11 marzo 1965 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Assen, *Raccolta*, Vol. XI, p. 128 e segg.), la Corte, interpretando l'articolo 52 primo comma, ha dichiarato che :

> « Esso è applicabile qualora il lavoratore avente diritto, a norma delle leggi di uno Stato membro, a una delle prestazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 3 in seguito ad infortunio subito nel territorio di uno Stato membro, possa, nel territorio di quest'ultimo, chiedere ad un terzo il risarcimento del danno. È irrilevante che l'infortunio abbia o meno relazione col rapporto di lavoro. »

In considerazione delle particolarità del caso in esame, è opportuno ricordare che l'articolo 52 si applica a tutte le persone che fruiscono di prestazioni a norma delle leggi di uno Stato membro, si tratti dello stesso lavoratore oppure dei suoi aventi causa.

L'appellata nella causa di merito, pur ammettendo questa interpretazione, sostiene che essa è incompatibile con l'articolo 51 del Trattato C.E.E., in ispecie per il fatto che, in forza di quest'ultima disposizione, il Consiglio avrebbe unicamente il potere di disciplinare la situazione dei lavoratori migranti in senso stretto. Essa eccepisce quindi, invocando gli articoli 173 e 184 del Trattato C.E.E., l'inapplicabilità dell'articolo 52 del regolamento n. 3 e conclude chiedendo che la domanda d'interpretazione della Corte d'appello di Colmar venga dichiarata priva d'oggetto.

A norma dell'articolo 177 del Trattato, spetta al giudice nazionale e non alle parti nella causa di merito l'adire la Corte. Essendo quindi riservata al giudice nazionale la facolta di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte, le parti non possono modificarne il tenore né farle dichiarare prive d'oggetto.

Ad istanza di parte, la Corte non può perciò ritenersi obbligata a statuire su una questione che non le è stata sottoposta dalle parti, bensì dallo stesso giudice nazionale, né su una pretesa basata fra l'altro sull'articolo 184, nell'ambito particolare dell'articolo 177. La tesi contraria perde di vista il fatto che gli autori dell'articolo 177 hanno inteso instaurare una collaborazione diretta fra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali, mediante un procedimento non contenzioso in cui è esclusa qualsiasi iniziativa delle parti e nel corso del quale queste ultime sono semplicemente invitate a presentare le loro osservazioni.

Va quindi respinta le pretesa, avanzata dalle ditta Singer et Fils, che sia dichiarata priva d'oggetto la domanda d'interpretazione proposta dalla Corte d'appello di Colmar.

D'altro lato, non può essere accolta la tesi dell'appellata nella causa di merito, secondo cui il regolamento n. 3, in ispecie l'articolo 52 di questo, va oltre i limiti stabiliti dall'articolo 51 del Trattato.

A norma di detto articolo 51, il Consiglio « adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori ». L'articolo 51 fa parte del capitolo intitolato « I lavoratori » contenuto nel titolo terzo (« Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali ») della seconda parte del Trattato (« Fondamenti della Comunità »). L'instaurazione della più completa possibile libertà di circolazione dei lavoratori rientra quindi tra i « fondamenti della Comunità », costituisce perciò lo scopo ultimo dell'articolo 51 e di conseguenza condiziona l'esercizio dei poteri che detto articolo attribuisce al Consiglio.

Non sarebbe conforme a questo principio il limitare la nozione di « lavoratore » ai soli lavoratori migranti in senso stretto ovvero ai soli spostamenti relativi all'esercizio della loro attività. Non vi è nulla nell'articolo 51 che imponga distinzioni del genere, le quali del resto renderebbero impossibile l'applicazione delle norme di cui trattasi. Il sistema adottato col regolamento n. 3, il quale consiste nel sopprimere, nella misura del possibile, i limiti territoriali d'applicazione dei vari regimi di previdenza sociale, corrisponde invece perfettamente alle finalità dell'articolo 51 del Trattato.

II — Sulla seconda questione

Con la seconda questione la Corte d'appello di Colmar chiede alla Corte di dichiarare se, in forza dell'articolo 52 del regolamento

n. 3, gli enti previdenziali di uno Stato membro possano esigere, alle condizioni ivi previste, il rimborso delle prestazioni da essi effettuate in seguito ad un infortunio avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1959.

A norma dell'articolo 83 (1) del regolamento n. 4 del Consiglio C.E.E., il regolamento n. 3 è entrato in vigore il 1° gennaio 1959. Quest'ultimo regolamento non ha potuto far nascere, anteriormente al 1° gennaio 1959, i diritti e le obbligazioni in esso contemplati. Fatti anteriori a tale data possono per contro dare origine, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, a detti diritti ed obbligazioni.

In mancanza di un'espressa disposizione in contrario, si deve ammettere che le norme del regolamento hanno effetto sin dalla loro entrata in vigore nella misura in cui stabiliscono per il presente le conseguenze giuridiche di fatti passati. L'articolo 52 del regolamento n. 3 non modifica per nulla l'istituto della responsabilità extracontrattuale, il quale resta soggetto esclusivamente al diritto nazionale; esso si limita a surrogare l'ente debitore nei diritti del beneficiario verso il terzo responsabile, in altre parole a sostituire un nuovo creditore al precedente.

D'altro lato, la surrogazione prevista dall'articolo 52 a favore degli enti previdenziali nazionali rappresenta il complemento logico ed equo dell'estensione all'intero territorio della Comunità degli obblighi incombenti a detti enti. In proposito, l'articolo 53 (3) del regolamento n. 3 stabilisce che le prestazioni sono dovute anche se si riferiscono ad un evento anteriore alla data della sua entrata in vigore. Si deve quindi ammettere la stessa efficacia nel tempo per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 52.

La seconda questione deferita dalla Corte d'appello di Colmar va perciò risolta in senso affermativo.

III — Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione della C.E.E., che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nella controversia pendente dinanzi alla Corte d'appello di Colmar : a questa spetta quindi provvedere sulle spese.

Per questi motivi :

letti gli atti di causa,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le osservazioni orali della Commissione C.E.E. e delle parti nella causa di merito,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il Trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie l'articolo 177,

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20,

visto il regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli articoli 52 e 53,

visto il regolamento n. 4 del Consiglio della C.E.E., che fissa le modalità d'applicazione e che completa le disposizioni del regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie l'articolo 88,

vista la sentenza della Corte n. 33-64 dell'11 marzo 1965,

visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

pronunciandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dalla Prima Sezione civile della Corte d'appello di Colmar, con ordinanza 1° giugno 1965.

dichiara :

1° La soluzione della prima questione della Corte d'appello di Colmar è contenuta nella sentenza 33-64 dell'11 marzo 1965.

2° L'articolo 52 del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, dà facoltà agli enti previdenziali di uno Stato membro di esigere, alle condizioni ivi contemplate, il rimborso di prestazioni effettuate in seguito ad un infortunio avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1959.

e statuisce :

3° Spetta alla Corte d'appello di Colmar di provvedere sulle spese del presente giudizio.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 9 dicembre 1965.

Hammes Strauß Donner
Lecourt Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 dicembre 1965.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
Ch. L. Hammes